

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

della

"SMILING ANGEL Associazione O.N.L.U.S. Simone Pietro  
Abate"

-----\*-----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta  
del mese di marzo

30 marzo 2026

in Roma, nel mio studio

alle ore dodici e quaranta minuti

Innanzitutto a me Dott. Giovanni GRASSI, Notaio in  
Roma, con studio in Via Giovanni Nicotera n.24,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di  
Roma, Velletri e Civitavecchia

E' COMPARSA

- TREMIGLIOZZI Maria Pia, nata a Livorno (LI) il 9  
giugno 1959, codice fiscale TRM MRP 59H49 E625A,  
domiciliata per la carica ove appresso quale Presidente  
del Consiglio Direttivo della:

- "SMILING ANGEL Associazione O.N.L.U.S. Simone Pietro  
Abate", con sede in Roma (RM), Via Cassia n.1866,  
Codice Fiscale n. 10212121007, Partita IVA 10212121007.  
Componente della cui identita' personale io Notaio sono  
certo.

La medesima nella suespressa qualita' mi richiede di  
assistere elevandone verbale dell'Assemblea  
dell'Associazione riunitasi in questo giorno, luogo ed  
ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento statutario al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice  
del Terzo Settore) e trasformazione in ETS;
- Approvazione del nuovo Statuto Sociale;
- Conferma della durata in carica dei componenti  
dell'Organo Amministrativo;
- Mandato per gli adempimenti di registrazione e  
iscrizione al RUNTS.

Per designazione unanime dei presenti assume la  
presidenza dell'Assemblea la costituita TREMIGLIOZZI  
Maria Pia nella suespressa qualita', la quale dopo aver  
constatato:

- che sono presenti n.3 associati su n.3 (tre)  
associati costituenti l'intera compagine associativa  
nelle persone dei Signori:

- TREMIGLIOZZI Maria Pia, nata a Livorno (LI) il 9  
giugno 1959, residente in Roma (RM) Via Cassia n. 1866,  
codice fiscale TRM MRP 59H49 E625A;

- ABATE Giorgio Riccardo, nato a Buenos Aires  
(Argentina) il 2 marzo 1957, residente in Roma (RM) Via

Cassia n. 1866, codice fiscale BTA GGR 57C02 Z600Z - cittadino italiano;

- TREMIGLIOZZI Assunta, nata a Roma (RM) il 24 febbraio 1964, residente in Roma (RM) Via G.B.Bodoni n. 82, codice fiscale TRM SNT 64B64 H501E;

- che oltre ai citati tre membri fondatori non esistono altri membri costituenti compagine associativa;

- che del Consiglio Direttivo, oltre ad essa costituita quale Presidente, sono presenti i Consiglieri ABATE Giorgio Riccardo e TREMIGLIOZZI Assunta;

il tutto come da foglio delle presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "A";

- che i soci sono quelli risultanti dal Libro Soci; previo accertamento dell'identita' e della legittimazione dei presenti

dichiara

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sulle materie di cui al sopraindicato ordine del giorno che i presenti confermano, essendone edotti.

Prende la parola il Presidente il quale sui punti all'ordine del giorno illustra all'Assemblea la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

Il Presidente dà atto che la "SMILING ANGEL Associazione O.N.L.U.S. Simone Pietro Abate" è un'associazione non riconosciuta costituita con atto a rogito del Dott. Pietro Sbardella Notaio in Roma in data 5 novembre 2008 rep.n. 88707, debitamente registrato, iscritta all'anagrafe delle Onlus tenuta presso la DR lazio con effetto dal 26 marzo 2009.

Ciò premesso il Presidente sottopone all'attenzione dell'Assemblea un nuovo testo di statuto con modifiche agli articoli 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, introduzione degli articoli 15 e 16 (sedici) con rinumerazione degli articoli seguenti, modifiche agli artt.17 (nuova numerazione), 18 (nuova numerazione), 19 (nuova numerazione), introduzione dell'art.20 con rinumerazione degli articoli seguenti, modifica all'art.21 (nuova numerazione), statuto destinato a regolare l'Associazione una volta iscritta nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Esaurita l'illustrazione dei singoli articoli che compongono il nuovo testo di statuto da approvare, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, ascoltata la relazione del Presidente, valutate le ragioni che consigliano i mutamenti

statutari proposti, dopo esauriente discussione, con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, dell'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale composto da numero 21 (ventuno) articoli, destinato a regolare la vita dell'Associazione una volta ottenuta l'iscrizione nel RUNTS.

Il nuovo testo di statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

In merito al terzo punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea, con il voto favorevole ed unanime dei presenti, espresso per alzata di mano,

delibera

- di confermare l'Organo Amministrativo nelle persone dei Signori:

- TREMIGLIOZZI Maria Pia, nata a Livorno (LI) il 9 giugno 1959, residente in Roma (RM) Via Cassia n. 1866, codice fiscale TRM MRP 59H49 E625A, con la qualifica di Presidente;

- ABATE Giorgio Riccardo, nato a Buenos Aires (Argentina) il 2 marzo 1957, residente in Roma (RM) Via Cassia n. 1866, codice fiscale BTA GGR 57C02 Z600Z - cittadino italiano, con la qualifica di Vice Presidente;

- TREMIGLIOZZI Assunta, nata a Roma (RM) il 24 febbraio 1964, residente in Roma (RM) Via G.B.Bodoni n. 82, codice fiscale TRM SNT 64B64 H501E, con la qualifica di Consigliere,

per la durata di anni tre a decorrere dalla data odierna;

- di attribuire al Presidente la facoltà di apportare allo statuto approvato tutte le modifiche eventualmente richieste dalle Autorità Amministrative competenti e finalizzate alla piena esecuzione degli adempimenti collegati al rispetto della normativa di cui al D.Lgs 117/2017 e per l'iscrizione al RUNTS;

- di autorizzare il Presidente irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma, a compiere, in ogni tempo, e senza uopo di alcun intervento di altri Organi dell'Ente, qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di far riconoscere l'Ente, il cui statuto è stato modificato in ragione di quanto oggi deliberato, nei confronti di chiunque, quale titolare di ogni diritto, di ogni attività patrimoniale, di ogni rapporto attivo e passivo e di ogni titolo autorizzativo ed abilitativo di natura amministrativa di cui è già titolare la "SMILING ANGEL Associazione O.N.L.U.S. Simone Pietro Abate".

Il Presidente viene pertanto autorizzato al compimento

di tutti gli atti ricognitivi ed istanze, alla presentazione di ogni documento inerente il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente per le finalità di pubblicità in pubblici registri e di mutamento di denominazione presso gli uffici della pubblica amministrazione o di esercenti pubbliche funzioni.

In particolare, ai fini di coordinazione dell'assetto organizzativo dell'Ente, il Presidente viene autorizzato a provvedere alle necessarie comunicazioni e/o alle necessarie forme pubblicitarie presso i competenti Uffici degli Enti Regionali, Provinciali e Comunali nei quali sono ubicati i Centri autorizzati ed accreditati, quali uffici e strutture locali.

Ai soli fini del deposito per l'iscrizione del presente verbale ai sensi di legge, il Presidente precisa che l'attuale indirizzo della sede, in Comune di Roma, resta fissato in Via Cassia n.1866.

Null'altro essendovi a deliberare e poiche' nessuno chiede la parola, la riunione viene sciolta essendo le ore tredici e trenta minuti

Le spese del presente atto e quelle inerenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Trattandosi di atto posto in essere ai soli fini dell'adeguamento statutario per iscrizione nel RUNTS, si invoca l'esenzione da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del citato decreto, gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti interessati dalla norma sono esenti dall'imposta di bollo.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 82 gli atti e i provvedimenti relativi ai suddetti enti sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Il Comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia, in parte di mia mano e da me letto al Comparente, il quale da me interpellato lo dichiara in tutto conforme alla sua volonta'.

Occupi tre fogli per pagine intere otto e parte della nona

F.TO Maria Pia TREMIGLIOZZI

Giovanni GRASSI - NOTAIO

Ufficio delle Entrate di Roma 1

Registrato in data 30 marzo 2026 al n.8885 serie 1T.

Foglio delle presenze della "SMILING ANGEL Associazione

O.N.L.U.S. Simone Pietro Abate", con sede in Roma

ASSOCIATI

- TREMIGLIOZZI Maria Pia

*Maria Pia Tremiglion*

- ABATE Giorgio Riccardo

*Giorgio Riccardo Abate*

- TREMIGLIOZZI Assunta

*Assunta Tremiglion*

CONSIGLIO DIRETTIVO

- TREMIGLIOZZI Maria Pia - Presidente

*Maria Pia Tremiglion*

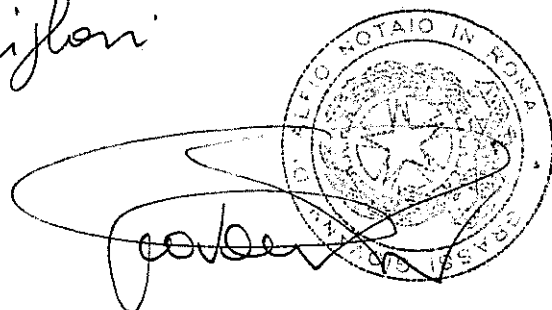
- ABATE Giorgio Riccardo - Vice Presidente

*Giorgio Riccardo Abate*

- TREMIGLIOZZI Assunta - Consigliere

*Assunta Tremiglion*

*Maria Pia Tremiglion*



## **Allegato "B" al rogito n. 3241**

### **STATUTO**

#### **DENOMINAZIONE**

**Art. 1)** - È costituita una Associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, denominata "SMILING ANGEL ASSOCIAZIONE SIMONE PIETRO ABATE ETS".

A decorrere dall'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione della Associazione diventerà "SMILING ANGEL ASSOCIAZIONE SIMONE PIETRO ABATE ETS" e la locuzione non lucrativa di utilità sociale e l'acronimo "ONLUS" saranno sostituiti rispettivamente da "Ente del Terzo Settore" o "ETS".

#### **SEDE**

**Art. 2)** - L'Associazione ha la propria sede legale in Roma, Via Cassia n. 1866. L'indirizzo potrà essere variato con delibera del Consiglio Direttivo

#### **SCOPO**

**Art. 3)** - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore del sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza abbandonata e bisognosa, mediante interventi di carattere assistenziale, sanitario ed educativo.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione opererà in via principale in uno dei seguenti settori di attività aventi interesse generale indicati con le lettere i) e u) dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e precisamente:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al medesimo art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

L'Associazione a tal fine, raccogliendo risorse sotto forma di donazioni e contributi o qualunque altra forma di utile sostegno anche in natura ed in prestazioni personali, potrà, in via esemplificativa, devolvere le

risorse raccolte ad attività di sostegno all'infanzia ed alla adolescenza già esistenti ed operanti onde migliorarne le strutture e l'efficienza, ovvero direttamente realizzare nuove attività e centri di assistenza sociali, sanitaria ed educativa e comunque promuovere, con ogni utile mezzo, la crescita, la salute, l'istruzione e la formazione professionale dell'infanzia e dell'adolescenza medesima.

Tali attività verranno svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Nello svolgimento delle proprie attività essa potrà avvalersi dell'azione di quanti, in modo volontario, offriranno la loro collaborazione; dell'opera di propri dipendenti e consulenti; dei contributi e finanziamenti che enti, pubblici e privati, e sostenitori concederanno, e del patrimonio.

L'Associazione può, inoltre, svolgere l'attività di raccolta fondi, nonché, tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché tali attività siano secondarie e strumentali all'attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti che vengono stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'esercizio delle suddette attività non deve essere incompatibile con la natura di Associazione.

Il Consiglio Direttivo definisce le attività di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

#### **ASSOCIATI**

**Art. 4) -** L'Associazione è composta da: Membri Fondatori, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; Membri Benemeriti, che sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo per l'importanza dell'attività che si prestano per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; Membri Sostenitori, che sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo per il versamento della quota di iscrizione di anno in anno fissata a norma degli articoli seguenti. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo salva la facoltà di recesso di cui infra.

**Art. 5) -** I membri hanno tutti uguali diritti e uguali doveri, l'esercizio dei diritti di associato e l'accesso all'attività dell'Associazione è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa di iscrizione annuale e di quanto altro stabilito dal Consiglio Direttivo e dallo statuto.

La qualità di membro dell'Associazione si acquista per

delibera dal Consiglio Direttivo, che determina pure la categoria di appartenenza, mediante il versamento della quota di iscrizione dallo stesso di anno in anno determinata, o mediante l'impegno a prestare gratuitamente la propria attività nell'Associazione. Se dopo quindici giorni dalla presentazione della domanda di ammissione il Consiglio non si sarà pronunciato, la stessa si intenderà respinta. Gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle quote versate o oltre l'attività che si impegnano a prestare nell'Associazione. Il recesso è libero, ma non dà diritto alla restituzione di quanto versato. L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo sia per indennità, quando l'associato svolga attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa, sia per morosità, quando l'associato non versi la quota annuale determinata prima dell'assemblea che approva il bilancio o non presti l'attività per la quale è stato ammesso.

#### **PATRIMONIO**

**Art. 6)** - Il Patrimonio dell'Associazione è formato da: 1) un fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori; 2) le quote associative annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; 3) beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo; 4) elargizioni, donazioni, lasciti, contributi da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati; 5) eventuali avanzi netti di gestione; 6) redditi derivanti dal suo patrimonio; 7) ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale perseguite ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 117/2017.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, ai sostenitori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e in genere in favore di soggetti e con le modalità' richiamate dall'art.8 comma 2 D.Lgs. 117/2017.

#### **ORGANI**

**Art. 7)** - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il

Presidente d) l'Organo di Controllo (ove nominato) e) Organo di Revisione (ove nominato).

#### **ASSEMBLEA**

**Art. 8)** - Tutti i membri fondatori ed i soci sostenitori hanno diritto ad intervenire nell'Assemblea, ma il diritto di voto è subordinato al regolare adempimento dei versamenti richiesti annualmente dagli amministratori. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno il 50% (cinquanta per cento) dei membri aventi diritto di voto. L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione per iscritto, mediante ogni mezzo ritenuto utile (consegna a mano, lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica) con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà la riunione, nonché dell'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo, su designazione dei presenti.

**Art. 9)** - L'Assemblea delibera in merito: 1) all'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo; 2) alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando previsti; 3) alla responsabilità dei componenti degli organi sociali 4) all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 5) alle linee guida dell'attività dell'Associazione; 6) alle modifiche dello statuto; 7) allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina di uno o più liquidatori, alla devoluzione del patrimonio residuo, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione della Associazione; 8) ad ogni altro argomento attribuitole dalla legge o che il Consiglio Direttivo le sottoporrà.

**Art. 10)** - L'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Per modifiche all'atto costitutivo allo statuto e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è comunque richiesto il voto favorevole di almeno la metà degli associati (membri fondatori e soci sostenitori). Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal segretario

dell'Assemblea.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea dei soci possa svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che:

- il Presidente dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il Segretario e/o il Soggetto verbalizzante possano percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di ricevere o visionare documentazione riguardante la riunione o poterne trasmettere, di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione e/o il Soggetto verbalizzante onde consentire la stesura del relativo verbale.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 11)** - Il Consiglio Direttivo è composto da due a cinque membri nominati dall'Assemblea anche tra i non associati e dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino all'Assemblea successiva, la quale potrà confermarlo in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di cessazione della maggioranza di Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

**Art. 12)** - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione per iscritto, mediante ogni mezzo ritenuto utile (consegna a mano, lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica) con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà la riunione, nonché dell'ordine del giorno. Il Consiglio è inoltre convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un altro componente del Consiglio Direttivo su designazione dei presenti. Il Consiglio è validamente

costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza con le modalità stabilite dall'art.10 del presente Statuto.

**Art. 13) -** Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi finanziari cui dispone l'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto. Il Consiglio, in via esemplificativa: 1) redige il bilancio preventivo e consuntivo; 2) determina l'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente dai membri fondatori ed i soci sostenitori l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati; 4) nomina il Presidente fra i suoi componenti, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea; 5) decide sulla destinazione di eventuali utilizzi gestione conseguiti, nel rispetto degli obblighi di legge; 6) decide in merito all'ammissione dei soci e alla loro esclusione; 7) affida eventuali incarichi ad associati o a terzi, specificandone i compiti e le retribuzioni ed i rimborsi spese; 8) assume il personale dipendente; 9) propone eventuali modifiche dello statuto; 10) redige, se necessario od opportuno, un regolamento che disciplini l'attività dell'Associazione.

#### **PRESIDENTE**

**Art. 14) -** È il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, può svolgere atti di straordinaria amministrazione, che andranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente verifica il buon funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**Art.15) -** L'Organo di Controllo, anche monocratico, esercita i poteri di vigilanza previsti dall'articolo

30 del D.Lgs. 117/2017 e successiva integrazione D.Lgs. 105/2018 ed è nominato dall'assemblea se obbligatorio per legge o per volontà degli associati.

Ove collegiale, si applicano le norme di cui articolo 2397 secondo comma, c.c., 2398 c.c. e 2399 c.c.

Nell'esercizio delle proprie competenze i componenti dell'Organo di Controllo (qualora collegiale) possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo viene nominato con durata pari a 3 (tre) esercizi finanziari e resta in carica sino all'approvazione del terzo esercizio finanziario.

L'Assemblea ove non provveda alla nomina dell'Organo di Revisione può affidare all'Organo di Controllo il controllo contabile dell'Associazione, ivi compreso il monitoraggio e gli adempimenti di cui all'articolo 14 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, più precisamente, a titolo esemplificativo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, e successive modifiche ed integrazioni;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo ove nominato.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

#### **ORGANO DI REVISIONE LEGALE**

**Art.16)** - Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, ovvero su specifica delibera del Consiglio Direttivo, la funzione di revisione dei conti può essere affidata anche ad un unico Revisore Legale dei conti o ad una Società di revisione legale scelti tra esperti in materia e iscritti negli appositi Albi/Registri Professionali.

L'organo viene nominato con durata pari a 3 (tre) esercizi finanziari e resta in carica sino all'approvazione del terzo esercizio finanziario.

I suoi componenti possono essere riconfermati; ai fini della eleggibilità e/o decadenza non si dovrà essere né parenti né affini, sino al quarto grado, dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La funzione di revisione comprende ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria e del patrimonio della Associazione, nonché sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge, in relazione alla natura della Associazione ed alle attività svolte. In ordine all'espletamento dei propri compiti istituzionali, dovrà provvedere alla revisione contabile in ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario ed all'esame annuale del Conto Consuntivo con relativa relazione da presentare al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la funzione di Revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 30 comma 6 del D.Lgs 117/2017.

#### **ESERCIZIO**

**Art. 17)** - L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14

del D.Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **UTILITÀ**

**Art. 18)** - Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 117/2017.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, ai sostenitori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e in genere in favore di soggetti e con le modalità richiamate dall'art.8 comma 2 D.Lgs. 117/2017.

#### **DURATA E SCIoglimento**

**Art. 19)** - L'Associazione è costituita senza limiti di tempo. L'Associazione si scioglie: per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni; per l'impossibilità di perseguire le finalità dell'Associazione; per le altre cause che saranno inserite nello statuto nel corso della vita dell'Associazione. In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano analoghe finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale di rilevanza nazionale, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamentari.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

### **LIBRI SOCIALI**

**Art.20)** - L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I membri dell'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente.

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 21)** - Per tutto quanto non espressamente disposto, si fa espresso riferimento alle norme del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico  
(art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68, legge 16 febbraio  
1913, n. 89)

Io sottoscritto dott. Giovanni Grassi, Notaio in Roma con studio in Via  
Giovanni Nicotera n.24, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di  
Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico mediante apposizione al presente  
file della mia firma digitale (dotata di certificato di validita' fino al 31  
ottobre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification  
Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico e'  
conforme all'originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge. Ai  
sensi dell'articolo 23, comma 6, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, la presente e'  
copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto  
"esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su  
supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".  
Roma li' 30 marzo 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Giovanni Grassi